

riferimento alla data del deposito del bilancio finale di liquidazione ed alla conseguente cancellazione dal registro delle imprese?

R.T.

Risponde Pier Luigi Marchini

Nella maggior parte dei bandi da presentare ad Invitalia si legge che «Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci di imprese che abbiano cessato l'attività nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta». Pertanto, per quanto riguarda la definizione del concetto di controllo, si fa esplicito riferimento al codice civile. Analogamente, verrebbe quindi da rifarsi al codice civile anche per quanto riguarda la determinazione del concetto di cessazione di attività di impresa. A tale riguardo, il codice civile all'art. 2495 stabilisce che è la cancellazione dal registro delle imprese a determinare l'estinzione della società, così come anche ribadito dalla Cassazione civile, Ss.Uu., sentenza 22.02.2010 n. 4062 e dal Consiglio del notariato, all'interno dello Studio n. 226-2011/T (Profili fiscali della cessazione della impresa) in cui si afferma che «in termini generali, è possibile affermare che la fase di liquidazione costituisce ancora un momento di esercizio dell'impresa (...)». Sulla base delle considerazioni sopra esposte (ed anche alla luce della constatazione di tipo più «empirico» in base alla quale la liquidazione può comunque sempre essere revocata), pare quindi maggiormente logico interpretare il concetto di cessazione di attività facendo riferimento alla data del deposito del bilancio finale di liquidazione e connessa cancellazione dal Registro delle imprese.

comodatario nel caso in cui il rapporto matrimoniale dovesse incrinarsi gravemente.

La citata sentenza della Cassazione ha precisato che il diritto del comodatario a conservare la detenzione dell'immobile non sussiste se non si tratta di un comodato sottoposto a un termine (art. 1809 c.c.) non ancora scaduto, né esplicito né implicito (quest'ultimo presuppone che risulti che le parti si erano accorate per destinare il bene a un determinato uso e tal intento abbiano manifestato nel concludere il contratto). Non integra il requisito del termine la semplice destinazione di fatto ad abitazione della famiglia.

Nell'occasione, richiamando la propria giurisprudenza, anche a sezioni unite, la Suprema Corte ha precisato che la destinazione del bene a uno specifico uso non può essere desunta dalla mera situazione di fatto, creata dal comodatario, ma deve risultare dall'accordo delle parti. Al riguardo, l'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito (postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti attraverso una valutazione globale dell'intero contesto in cui il contratto si è perfezionato della natura dei rapporti, degli interessi perseguiti di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare, affinché il comodato possa considerarsi non risolubile *ad nutum*). Inoltre, la Cassazione ricorda di avere più volte chiarito che l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta dalla mera natura immobiliare del bene concesso dal comodante, ma implica un accertamento in fatto. Nel caso specifico, la situazione era aggravata dalla circostanza che il comodante era una società, nella quale il marito separato era titolare di una quota minore.

DIRITTO DI FAMIGLIA

4.7

Comodato immobiliare

In caso di separazione fra i coniugi, l'alloggio concesso in comodato può essere preteso in restituzione oppure l'assegnataria ha il diritto di conservare la detenzione fin quando necessario alle esigenze sue e dei figli minori?

M.S.

Risponde Stefano Baruzzi

Del tema si è in più occasioni occupata la Cassazione, da ultimo in una recente pronuncia (sent. 23567/13 - Sez. 3) che ha confermato le ragioni del comodante, che richiedeva la restituzione dell'immobile, confermando quanto già deciso dalla Corte di appello di Cagliari (Sez. di Sassari, sent. 141/11).

Benché la sentenza sia risultata sfavorevole alla consorte assegnataria, anche in tal caso affidataria dei figli minori, dalla pronuncia possono desumersi importanti elementi che possono essere tenuti presenti non solo *ex post*, in caso di lite, ma anche *a priori*, nella fase in cui si formalizza il contratto di comodato, al fine di cercare di garantire una migliore tutela alla

DIRITTO SPORT

22

Spesometro

Quali operazioni deve comunicare ai fini dello «spesometro» un'associazione sportiva dilettantistica in regime ex l. 398/1991?

A.P.

Risponde Maurizio Mottola

L'art. 21 del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 2, c. 6, del decreto legge 2.3.2012 n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26.4.2012 n. 44, ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva da parte dei soggetti passivi di imposta (cosiddetto «spesometro»), indipendentemente dai criteri adottati per la liquidazione dell'imposta. Tra i soggetti obbligati sono compresi gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni aventi natura commerciale.

Pertanto, in risposta al quesito formulato dall'utente, le associazioni che hanno optato per il regime di cui alla legge 16.12.1991 n. 398 sono tenute a trasmettere lo «spesometro», limitatamente alle operazioni, effet-

tuare nell'esercizio di attività commerciali. Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi a:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste obbligo di fatturazione;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste obbligo di fatturazione, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a euro 3.600 (Iva compresa).

L'emissione della fattura, quando non sussiste obbligo e in sostituzione di altro documento fiscale idoneo, determina l'obbligo di comunicare il corrispettivo dell'operazione indipendentemente dal relativo importo unitario, fatta eccezione, in sede di prima applicazione e per esigenze di semplificazione con riferimento alle operazioni effettuate nel 2012 e nel 2013, per gli esercenti commercio al minuto (e assimilati) e per le agenzie di viaggio e turismo.

Gli elementi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione di cui alla precedente lettera a), sono:

- anno di riferimento;
- partita Iva o codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
- per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo (Iva esclusa), l'ammontare dell'Iva (o la specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente), la data di registrazione (per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse);
- per ciascuna fattura passiva, la data del documento, il corrispettivo (Iva esclusa), l'ammontare dell'Iva (o la specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente), la data di registrazione;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Gli elementi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione di cui alla precedente lettera b), sono:

- anno di riferimento;
- codice fiscale del cessionario o committente;
- corrispettivo Iva inclusa.

La trasmissione telematica della comunicazione relativa al 2012 deve essere effettuata entro il:

- 12.11.2013, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente;

- 21.11.2013, da parte degli altri soggetti obbligati;

La trasmissione telematica della comunicazione relativa agli anni successivi deve essere effettuata entro il:

- 10.04 dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente;
- 20.04 dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte degli altri soggetti obbligati.

22

Mancata iscrizione registro Coni

Quali sono le conseguenze della mancata iscrizione al registro Coni di una associazione sportiva dilettantistica?

D.L.

Risponde Maurizio Mottola

Le conseguenze sono diverse ed entrambe molto gravi. Ai sensi dell'art. 7 del dl 28/5/2004 n. 136, convertito con modifiche dalla legge 27/7/2004 n. 186, le

disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 90 della legge 27/12/02 n. 289 non si applicano alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche non iscritte presso l'apposito registro tenuto dal Coni.

Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, le disposizioni più importanti sono quelle che riguardano:

- l'adozione dei contratti di co.co.co. amministrativo-gestionali;
- il limite pari a € 7.500,00 per i compensi sportivi esenti da imposizione fiscale;
- la detraibilità nella misura del 19% delle erogazioni liberali;
- l'irrelevanza ai fini Irap dei compensi sportivi;
- l'esclusione della perdita della qualifica di enti non commerciali in caso di prevalenza dell'attività commerciale;
- la difficoltà, in sede di verifica, di difendersi contro il disconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali concesse dalle normative vigenti, mancando la certificazione da parte del Coni della effettiva natura sportiva delle attività svolte.

PREVIDENZA

3.1

Pensione al minimo

Una pensione integrata al minimo rimane invariata nel caso di cumulo con la pensione di reversibilità?

I.T.

Risponde Sandra Mauro

L'integrazione al minimo viene riconosciuta in presenza di un importo di pensione al di sotto dei minimi stabiliti dalla legge.

Ciò premesso l'integrazione al trattamento minimo può essere riconosciuta una volta sola e pertanto nel caso di plurititolarità di pensioni si deve procedere all'integrazione di una sola delle pensioni.

Occorre innanzitutto fare un distinguo tra il caso in cui il soggetto risulti titolare di due pensioni di cui una superiore al trattamento minimo e il caso in cui il soggetto risulti titolare di due pensioni inferiori al trattamento minimo.

Nel primo caso l'integrazione, sempre che sussistano le condizioni reddituali, va attribuita sul trattamento inferiore al minimo.

Nel secondo caso l'integrazione deve essere attribuita su una sola pensione e più precisamente: 1) sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo più elevato. Detto criterio viene seguito anche nell'ipotesi in cui le due pensioni siano a carico della medesima gestione; 2) sulla pensione diretta in caso di concorso di pensione diretta e di pensione ai superstiti a carico della medesima gestione, fatto salva l'ipotesi in cui per la pensione ai superstiti non compete un trattamento minimo di importo più elevato; 3) sulla pensione avente una decorrenza più datata nelle ipotesi in cui le due pensioni provengano da gestioni differenti.